SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 10 gennaio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Università «La Sapienza» di Roma

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 novembre 1997, n. 474.

Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

Visti, in particolare, gli articoli 1 e 12 della predetta legge, secondo cui lo statuto dell'ICE è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero;

Visto il parere espresso dal comitato consultivo il 30 luglio 1997;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'ICE n. 39/97 del 1° agosto 1997;

Ritenuto di dover apportare, rispetto al testo deliberato dal consiglio di amministrazione, alcune modifiche di carattere formale agli articoli 3, commi 5 e 6; 6, comma 2; 9, commi 1, lettera *b)*, e 4; 12, comma 1; 14, comma 5;

Ritenuto, inoltre, di dover apportare, sempre rispetto al predetto testo, alcune modifiche di carattere tecnico all'articolo 3, comma 4, in quanto la elencazione delle attività ivi contenuta deve ritenersi meramente esemplificativa rispetto alla indicazione delle funzioni assegnate all'ICE dall'articolo 2 della citata legge n. 68 del 1997; all'articolo 4, comma 3, in quanto riproduceva parzialmente ed in maniera imprecisa quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 68 del 1997; all'articolo 13, comma 2, in quanto rischiava di introdurre elementi di incertezza in relazione ad una procedura già compiutamente delineata nella legge; all'articolo 13, comma 3 (ora comma 2), in quanto si rende necessario prevedere un controllo a posteriori dei risultati ottenuti con il piano di attività;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 62874 del 28 ottobre 1997;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente statuto:

a) si intende per ICE l'Istituto nazionale per il commercio estero;

b) si intende per Ministero vigilante il Ministero del commercio con l'estero;

c) si intende per legge la legge 25 marzo 1997, n. 68.

Art. 2.
Sede legale

L'ICE, ente pubblico non economico retto dalla legge, nonché dal presente statuto, ha sede legale in Roma.

Art. 3.
Attività dell'ICE

1. Per la realizzazione dei propri fini istituzionali l'ICE svolge le funzioni di cui all'articolo 2 della legge, realizzando ogni attività che agevoli i processi di internazionalizzazione del sistema economico nazionale o che gli venga affidata da altre pubbliche amministrazioni, dall'Unione europea ovvero da altre istituzioni a carattere sovranazionale.

2. L'ICE opera in raccordo con tutti i soggetti che agiscono in forma organizzata a favore dell'internazionalizzazione del sistema paese (in particolare regioni, camere di commercio, organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori) ed adegua le proprie attività alla evoluzione del quadro operativo e normativo, bilaterale e multilaterale, tenendo anche conto delle interrelazioni tra commercio e ambiente e tra commercio e condizioni di lavoro.

3. I servizi prestati dall'ICE al sistema produttivo si articolano in attività di informazione, promozione collettiva, assistenza e formazione, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole ed associate.

4. Nello svolgere tutte le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da *a)* a *l)* della legge, l'ICE cura, tra l'altro, le seguenti attività:

con riferimento alla lettera *a)* cura lo studio sistematico di legislazione, contrattualistica, metodi extragiudiziali di composizione delle controversie commerciali; organizza inoltre corsi, seminari e convegni su aspetti tecnici, economici e giuridici connessi alla globalizzazione dei mercati;

con riferimento alla lettera *b)* promuove iniziative miranti alla tutela e valorizzazione dei marchi e brevetti nazionali in collaborazione anche con il Ministero degli affari esteri;

con riferimento alla lettera *c)* realizza da solo o in collaborazione con altri soggetti, anche attraverso l'utilizzo delle fonti di finanziamento della Unione europea e di altri organismi internazionali, programmi di intervento promozionale e di assistenza all'internazionalizzazione delle imprese. Fornisce o aiuta a reperire sul mercato servizi di assistenza e consulenza tecnica, legale, finanziaria e amministrativa. Stipula con imprese, enti, associazioni o altri organismi nazionali ed esteri convenzioni inerenti l'utilizzo di banche dati;

con riferimento alla lettera alle lettere *d)* ed *e)* organizza corsi, seminari e convegni nel campo della formazione manageriale professionale e tecnica di giovani laureati, diplomati e quadri di impresa, con riferimento agli aspetti tecnici, economici e giuridici connessi alla globalizzazione dei mercati; cura in particolare la formazione di operatori esteri presso realtà produttive italiane; coopera con associazioni e imprese nazionali ed estere nell'organizzare all'estero centri di addestramento professionale e di assistenza tecnica per macchinari italiani;

con riferimento alla lettera *f)* coopera, in particolare mediante la propria rete all'estero, all'organizzazione di attività e servizi atti ad attrarre investimenti esteri in Italia;

con riferimento alla lettera *l)* collabora con la Presidenza del Consiglio, i Ministeri competenti e le rappresentanze diplomatiche all'estero alla predisposizione dei programmi concernenti le imprese al seguito di missioni governative.

5. I servizi di base, da definirsi da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *f)*, della legge, vengono prestati di norma a titolo gratuito alle imprese e loro associazioni ed alle pubbliche amministrazioni e loro strutture associative.

6. I servizi specializzati e personalizzati sono prestati a pagamento secondo criteri e modalità fissati dal consiglio di amministrazione, prevedendo anche eventuali forme di abbonamento quando la particolare materia o i contenuti del servizio lo consentono.

7. Le attività affidate all'ICE da parte di altre pubbliche amministrazioni o da organismi internazionali e comunitari prevedono il rimborso della quota di costi generali imputabili alla organizzazione e gestione delle medesime, secondo modalità e criteri deliberati dal consiglio di amministrazione.

8. Nello svolgimento delle funzioni istituzionali l'ICE può trattare dati personali relativi a ditte ed enti italiani e stranieri, persone fisiche e giuridiche, nonché comunicare e diffondere gli stessi presso operatori italiani e stranieri, secondo le modità ed i limiti previsti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 4.

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'Istituto si articola secondo quanto previsto dalla legge.

2. La sede centrale è collocata a Roma.

3. Le unità operative all'estero dipendono funzionalmente dalle rappresentanze diplomatiche della Repubblica per quel che riguarda i rapporti intergovernativi e le questioni aventi comunque rilevanza di politica estera.

4. Nella ubicazione territoriale deve essere valutata l'opportunità di collegare le predette sedi estere a quelle diplomatiche o ad altri enti dello Stato, al fine di operare risparmi sui costi e di sfruttare al meglio le possibili sinergie.

5. L'attività dell'Istituto all'estero è svolta nel quadro del coordinamento effettuato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, dalle missioni diplomatiche accreditate presso gli Stati nel cui territorio operano i singoli uffici. Le unità operative dell'ICE all'estero rispondono alla direzione generale, da cui gerarchicamente dipendono anche attraverso gli uffici a ciò preposti della sede secondo il regolamento di organizzazione.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, con facoltà di conferire deleghe e procure entro i limiti di tempo e di materia stabiliti d'intesa con il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri di rappresentanza dell'ente nei confronti di terzi attribuiti dai regolamenti al direttore generale e ai dirigenti.

2. Il presidente può incaricare i membri del consiglio di amministrazione, il direttore generale o singoli funzionari, di rappresentare l'Istituto in occasione di eventi a rilevanza esterna.

3. Il presidente vigila sull'esecuzione delle delibere adottate dal consiglio di amministrazione e, su delega del consiglio stesso, assicura il coordinamento funzionale dell'Istituto.

4. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità e di norma ogni due settimane nonché su richiesta formulata da almeno due componenti ovvero dal collegio dei revisori. La convocazione va effettuata con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente predispone l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione anche tenendo conto delle richieste degli altri componenti del consiglio di amministrazione.

5. Il presidente cura la pubblicazione dei dispositivi delle delibere del consiglio di amministrazione, salvo quanto diversamente stabilito, in relazione a singoli casi, dal consiglio stesso.

6. Il presidente, di propria iniziativa o su richiesta degli altri componenti dei consiglio di amministrazione, ha facoltà di invitare alle sedute dei consiglio medesimo i responsabili degli uffici ed esperti per fornire chiarimenti su argomenti di rispettiva competenza.

7. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di amministrazione più anziano d'età.

8. Il presidente, ove non sia possibile una tempestiva convocazione del consiglio di amministrazione, adotta, in casi di improrogabile necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio medesimo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nell'esercizio dei poteri di cui alla legge, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, adotta le direttive generali circa la gestione ordinaria e straordinaria dell'Istituto e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive medesime. Esercita, altresì, i poteri non espressamente attribuiti ad altri organi istituzionali, al direttore generale ed ai dirigenti, dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di cui al successivo comma 3.

2. Il consiglio di amministrazione approva con debito anticipo la proposta di piano delle attività per l'anno futuro, nell'ambito del piano triennale di cui all'art. 14 del presente statuto, individuando anche gli strumenti ed i fondi necessari per l'attuazione del programma e la quantificazione dei costi necessari per il funzionamento e l'attività delle sedi nazionali ed estere.

3. Il consiglio di amministrazione, nell'ambito del potere regolamentare previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge, delibera il regolamento organico del personale, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti necessari all'espletamento delle funzioni dell'Istituto.

4. Il consiglio di amministrazione, nel delegare funzioni al direttore generale, in attuazione della legge, definisce i limiti di tempo e di materia dei poteri così delegati. Sono comunque escluse dalla delega le funzioni di cui alle lettere *a), b), c), d), e), g), h)* dell'articolo 4, comma 3, della legge.

5. La responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione, per atti ed omissioni relativi all'adempimento dei propri doveri, non si estende a chi tra di essi abbia fatto risultare il proprio dissenso mediante tempestiva annotazione a verbale.

6. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengano il voto della maggioranza dei presenti.

7. Il consiglio di amministrazione stabilisce le norme per il suo funzionamento, anche in relazione alla nomina del segretario e del suo sostituto.

8. Il consiglio di amministrazione, fatte salve le sue attribuzioni collegiali non delegabili, può delegare specifiche funzioni a membri del consiglio di amministrazione stesso.

9. Il consiglio di amministrazione, con delibera motivata e nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà di affidare ad esperti esterni lo studio di specifiche problematiche e il supporto tecnico scientifico a problematiche di rilievo generale, qualora non esistano all'interno dell'Istituto le competenze specialistiche richieste.

10. Il consiglio di amministrazione adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla legge.

Art. 7.

Direttore generale

1. Il direttore generale svolge tutti i compiti previsti dalla legge. In particolare:

a) sovrintende alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto;

b) partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e assicura l'esecuzione delle delibere consiliari;

c) formula proposte su materie di spettanza del consiglio di amministrazione anche sulla base delle proposte elaborate dagli uffici;

d) coordina l'attività degli uffici dell'Istituto è l'impiego delle risorse in funzione degli obiettivi e dei programmi;

e) verifica e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili degli uffici;

f) richiede pareri agli organi consultivi della pubblica amministrazione, fornisce risposte ai rilievi del collegio dei revisori, relaziona al comitato consultivo sull'attuazione del piano annuale;

g) adotta tutti gli atti di gestione non specificamente attribuiti al consiglio di amministrazione o ai dirigenti dalla legge o dai regolamenti dell'ICE;

h) risponde al consiglio di amministrazione per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, ad esso attribuite sulla base della legge e del presente statuto.

Art. 8.

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nell'albo dei revisori contabili. I membri effettivi assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di morte, dimissioni o decadenza o li sostituiscono in caso di temporaneo impedimento.

2. Il collegio dei revisori esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme che disciplinano l'attività dei collegi sindacali. In particolare con-

trolla la gestione amministrativa e contabile dell'ente; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina bilanci dell'Istituto redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento, ad atti di ispezione e di controllo.

3. Il collegio dei revisori esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, contrazioni di mutui e partecipazioni societarie, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione al quale può comunque chiedere notizie su determinati affari.

4. Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo; all'uopo hanno diritto a prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.

5. I controlli amministrativi e contabili sulle unità operative all'estero vengono esercitati presso la sede centrale. Eventuali ispezioni all'estero possono essere effettuate soltanto nei casi di accertate gravi irregolarità.

6. Il collegio dei revisori può adottare un proprio regolamento interno di funzionamento.

Art. 9.

Comitato consultivo

1. Il comitato consultivo:

a) esprime al Ministro del commercio con l'estero il parere di cui all'articolo 7, comma 1, della legge, sulle direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'Istituto per l'anno successivo;

b) rende parere obbligatorio non vincolante sulla proposta di piano annuale nonché sulle sue modifiche e verifica l'attuazione del piano stesso;

c) esprime di propria iniziativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge, pareri e proposte non vincolanti sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, nonché sulle questioni sottopostegli dal consiglio di amministrazione;

d) delibera il regolamento per il suo funzionamento.

2. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. La delega può essere conferita a soggetti che facciano parte del comitato o dell'amministrazione vigilante.

3. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e il direttore generale dell'Istituto hanno facoltà di partecipare alle sedute del comitato consultivo, ovvero partecipano alle sedute su richiesta del comitato stesso.

4. Le sedute del comitato consultivo sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti nominati. Le delibere sono valide quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 10.

Sostituzione di componenti degli organi istituzionali

1. Qualora si renda necessario procedere alla sostituzione di un componente degli organi nel corso del quadriennio di cui all'articolo 5, comma 3, della legge, si procede alla sostituzione secondo le modalità previste dalla legge stessa per la nomina. La nomina in sostituzione ha effetto sino alla scadenza del quadriennio stesso.

Art. 11.

Incompatibilità e decadenza

1. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, a pena di decadenza.

2. Il presidente, i componenti del collegio dei revisori e del consiglio di amministrazione decadono dall'ufficio se interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il presidente, i componenti degli organi collegiali e il direttore generale che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli dell'Istituto relativamente ad uno o più affari, ne danno notizia al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori e si astengono, a pena di decadenza, dal trattare la questione. In caso di astensione del direttore generale il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti del caso.

4. La decadenza opera di diritto e va dichiarata dall'organo competente per la nomina, previa contestazione in contraddittorio con l'interessato.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La proposta di bilancio preventivo ed il progetto di bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, vengono presentati dal direttore generale ed inviati al collegio dei revisori ed ai consiglieri di amministrazione almeno quindici giorni prima della data della seduta in cui devono essere discussi. Le relative deliberazioni vengono adottate rispettivamente entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed entro il mese di aprile successivo all'esercizio scaduto. Le stesse, corredate dalla relazione del collegio dei revisori, e per il bilancio consuntivo dalla relazione di certificazione, vengono trasmesse al Ministro vigilante entro dieci giorni dalla loro adozione per gli adempimenti di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge.

2. Le norme che disciplinano la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ICE sono improntate alla realizzazione dei principi di economicità ed efficienza normalmente adottati dalle imprese, in partico-

lare per quanto riguarda la gestione dei servizi commissionati dagli operatori pubblici o privati e dei relativi rapporti contrattuali.

3. Il contributo annuale per le spese di funzionamento e quello per il finanziamento del piano di attività, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, sono trasferiti all'Istituto in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario.

4. I contributi per la realizzazione del piano annuale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b)*, della legge, non utilizzati nel corso dell'esercizio, confluiscono nel bilancio dell'Istituto in un apposito fondo, la cui destinazione è vincolata, anche con variazioni di impegni, alla realizzazione delle finalità del piano medesimo per tutto il corso dell'esercizio successivo. I fondi residui al termine di quest'ultimo integrano le disponibilità finanziarie per la realizzazione del successivo piano annuale.

Art. 13.

Piano di attività

1. Il piano annuale di attività previsto dall'articolo 7 della legge può essere modificato nel corso dell'anno al fine di adattare le attività alle mutate condizioni degli scenari internazionali e dei singoli mercati esteri.

2. Nel predisporre il piano annuale e gli aggiustamenti infra-annuali, l'ICE tiene conto di valutazioni di efficienza ed efficacia sull'attività precedentemente svolta. Per tale valutazione l'Istituto può avvalersi di apposite professionalità esterne ai sensi dell'articolo 6, comma 9. Nel piano annuale verranno formulati gli obiettivi da raggiungere con i singoli progetti-iniziative promozionali e definiti i parametri per la verifica del loro conseguimento.

Art. 14.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale incluso nei ruoli organici dell'Istituto, assunto in Italia sulla base delle procedure previste dai regolamenti del personale pro-tempore vigenti, è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici e dal regolamento di cui all'art. 10, comma 2, della legge.

2. Il trattamento economico accessorio di cui all'articolo 10, comma 3, della legge si applica al personale di cui al comma 1, trasferito all'estero per esigenze di servizio.

3. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera, assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero, anche se in possesso di cittadinanza italiana, è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

4. I risultati conseguiti dai dirigenti nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa sono oggetto di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e dal regolamento organico del personale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 novembre 1997

Il Ministro: FANTOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1997
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 74

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero». Gi articoli 1 e 12 così recitano:

«Art. 1 *(Natura)*. — 1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonché da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma o nei limiti di cui alla presente legge».

«Art. 12 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione, degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime transitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge».

— L'art. 2 della citata legge n. 68/1997 così recita:

«Art. 2 (*Funzioni*). — 1. L'ICE conforma la propria attività a principi di efficienza e di economicità ed ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonché i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonché i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonché delle normative e degli *standard* qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia,

c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'*import* e nell'*export*;

h) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agro-alimentare, nonché i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente;

i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

l) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE».

— L'art. 3, comma 3, della citata legge n. 68/1997 così recita:

«3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca. «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». L'art. 17, comma 3, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— La legge 25 marzo 1997, n. 68, reca: «Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

Note all'art. 3:

— Per l'art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 68, vedi in nota alle premesse.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

Nota all'art. 4:

— Il D.P.R 5 gennaio 1967, n. 18, reca: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; all'art. 37 così recita:

«Art. 37 (*Funzioni della missione diplomatica*). — La missione diplomatica svolge, nell'ambito del diritto internazionale, funzioni consistenti principalmente nel:

proteggere gli interessi nazionali e tutelare i cittadini e i loro interessi;

trattare gli affari, negoziare, riferire;

promuovere relazioni amichevoli e sviluppare i rapporti in tutti i settori tra l'Italia e lo Stato di accreditamento.

L'attività di una Missione diplomatica si esplica in particolare nei settori politico-diplomatico, consolare, emigratorio, economico, commerciale, finanziario, sociale, culturale, scientifico-tecnologico della stampa ed informazione.

La missione diplomatica esercita altresì azione di coordinamento e, nei casi previsti, di vigilanza o di direzione dell'attività di uffici ed enti pubblici italiani, operanti nel territorio dello Stato di accreditamento».

Note all'art. 6:

— Gli articoli 1, comma 2, e 4, comma 3, della citata legge n. 68/1997 così recitano:

«2. L'ICE ha autonomia regolamentare amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge».

«3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

b) delibera lo statuto di cui all'art. 1.

c) approva i bilanci dell'ICE;

d) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

e) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'art. 10;

f) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

g) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;

h) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'art. 3, comma 2».

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; all'art. 7, comma 6, così recita:

«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione».

Note all'art. 9:

— L'art. 7, comma 1, della citata legge n. 68/1997, così recita:

«Art. 7 *(Piano annuale)*. — 1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prioritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano».

— L'art. 4, comma 6, della citata legge n. 68/1997 così recita:

«Art. 4 *(Organi)*. — 6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'art. 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'art. 7».

Nota all'art. 10:

— L'art. 5, comma 3, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68, così recita:

«3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta».

Nota all'art. 11:

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca: «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici», l'art. 7 così recita:

«Art. 7. — Fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di cui all'art. 1, eccettuati i casi dell'art. 5, sono incompatibili con le funzioni:

a) membro del Parlamento e dei consigli regionali;

b) dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;

c) dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;

d) membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;

e) magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

f) avvocato o procuratore presso l'avvocato dello Stato;

g) appartenente alle Forze armate in servizio permanente effettivo».

Note all'art. 12:

— L'art. 4, comma 4, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68, così recita:

«4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere *a)*, *c)*, *g)* e *h)* del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera *g)*, limitatamente alle unità operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni».

— L'art. 8, comma 1, lettera *b)*, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68, così recita:

«*b)* il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71».

Nota all'art. 13:

— Per l'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n. 68, vedi in nota all'art. 9.

Note all'art. 14:

— L'art. 10, commi 2 e 3, della legge 25 marzo 1997, n. 68, così recitano:

«2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'art. 4, comma 3, lettera *a)*.

3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero deli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero e esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale».

— Il già citato D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, all'art. 20 così recita:

«Art. 20 *(Verifica dei risultati responsabilità dirigenziali)*. — 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili, del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo.

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6.

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche.

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni.

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del proce-

dimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

97G0507

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cottage club» a r.l., in Pistoia.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 2544 del codice civile che prevede lo scioglimento da parte dell'autorità governativa delle società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544, terzo comma, del codice civile, così modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni perdono personalità giuridica e si sciolgono di diritto;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Cottage club» a r.l., con sede in Pistoia, dalla quale risulti che la stessa si trova nelle condizioni previste dai predetti articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e che non ha alcuna attività da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cottage club» a responsabilità limitata, con sede in Pistoia, piazza Garibaldi, 5, costituita per rogito notaio dott. Francesco Caponnetto in data 31 ottobre 1977, rep. n. 189895, registro imprese n. 4134, C.C.I.A.A. di Pistoia, B.U.S.C. n. 624/154780, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Pistoia, 23 dicembre 1997

Il direttore: CARUSO

98A0067

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1997.

Accertamento del mancato funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo ha comunicato il mancato funzionamento del medesimo ufficio nel giorno 20 dicembre 1997 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio finanziario sottoindicato è accertato come segue:

ufficio registro atti giudiziari di Palermo nel giorno 20 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 23 dicembre 1997

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A0082

DECRETO 18 dicembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari di Napoli 1ª e 2ª.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO PER I SERVIZI GENERALI, IL PERSONALE E L'ORGANIZZAZIONE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il telefax del 20 novembre 1997, n. 1479 della conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1 con il quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento delle conservatorie dei registri immobiliari di Napoli 1ª e 2ª;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi all'assemblea generale del personale tenutasi il giorno 20 novembre 1997, dalle ore 8 alle ore 12;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici è accertato come segue:

conservatorie dei registri immobiliari di Napoli 1ª e 2ª, della regione Campania nel giorno 20 novembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 18 dicembre 1997

Il direttore generale: VACCARI

98A0083

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 dicembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, ed in particolare l'art. 9, comma 4, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 116 e 119;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, con il quale è stato istituito il corso di laurea in scienze della comunicazione;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1993, con il quale sono state apportate delle integrazioni al predetto decreto ministeriale;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 aprile 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1996, con il quale è stato istituito l'indirizzo di giornalismo;

Visto il decreto rettorale n. 114 del 2 ottobre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996, con il quale è stato istituito in Padova il corso di laurea in scienze della comunicazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 26 febbraio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 29 aprile 1997 e dal senato accademico in data 22 aprile 1997;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 245 del 21 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1997, concernente il regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2079 del 5 agosto 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 30, concernente il corso di laurea in scienze della comunicazione, dopo il comma 2, e con lo slittamento della numerazione dei commi successivi, è inserito il seguente comma 3:

3. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.

Nel comma 4, già 3, del medesimo art. 30, la parola «due» viene sostituita dalla parola «tre».

Art. 3.

Il comma 6, già 5, del medesimo art. 30, è integrato con l'aggiunta del seguente indirizzo:

c) Giornalismo.

Art. 4.

Dopo il comma 11, già 10, del medesimo art. 30, e con lo scorrimento della numerazione dei commi successivi, è inserito il seguente comma 12:

12. Per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovrà frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura.

Art. 5.

Il comma 16, già 14, del medesimo articolo, è integrato con l'aggiunta del seguente indirizzo:

Indirizzo in Giornalismo

Insegnamenti costitutivi:

(Di seguito alla denominazione dell'insegnamento viene indicata la sigla alfanumerica del settore scientifico-disciplinare cui l'insegnamento afferisce).

1) Storia del giornalismo (M04X);

2) Diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X);

3) Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B);

oppure:

Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);

4) Teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B);

5) Economia della comunicazione (P02B);

oppure:

Economia e gestione delle imprese di comunicazione (P02B),

oppure:

Teoria e politica dello sviluppo (P01H);

6) Relazioni internazionali (Q02X),

oppure:

Storia delle istituzioni politiche (Q01C);

7) Metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A);

8) Etica e deontologia della comunicazione (M07C);

9) Lingua italiana.

Art. 6.

Al comma 18, già 16, l'elenco degli insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio viene integrato con l'aggiunta dei seguenti insegnamenti:

Criminologia (Q05G);

Diritto costituzionale (N08X);

Diritto del lavoro (N07X);
Diritto dell'ambiente (N10X);
Diritto della sicurezza sociale (N07X);
Diritto internazionale (N14X);
Diritto parlamentare (N08X);
Economia industriale (P01I);
Editoria multimediale (Q05B);
Geografia politica ed economica (M06B);
Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
Istituzioni giuridiche e mutamento sociale (Q05F);
Metodi e tecniche della legislazione (N11X);
Metodi e tecniche di produzione grafica (K05A);
Organizzazione internazionale (N14X);
Politica dell'ambiente (M06B);
Politica economica internazionale (P01G);
Politica sociale (Q05A);
Psicologia delle tossicodipendenze (M11E);
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Storia della radio e della televisione (L26B) e (Q05B);
Storia delle dottrine politiche (Q01B);
Storia e istituzioni di un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A, Q06B);
Storia delle relazioni internazionali (Q04X);
Storia e critica del cinema (L26B);
Storia e tecnica della fotografia (L26B).

Art. 7.

Il comma 20, già 18, viene integrato con le disposizioni di seguito riportate:

Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea è subordinato alla frequenza delle attività di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica.

Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante, potranno articolarsi in più periodi, per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attività di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.) devono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione.

La facoltà, nella fase di attivazione dei corsi, dovrà indicare le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili:

una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva multimediale) con effettiva diffusione;

un'agenzia o un mezzo d'informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali;

un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa).

Per quanto riguarda i collegamenti con le realtà professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, la facoltà potrà stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.); la facoltà potrà stabilire specifiche convenzioni — opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica — con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari. La facoltà dovrà necessariamente dotarsi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 dicembre 1997

Il rettore: MARCHESINI

97A10395

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 29 dicembre 1997.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'art. 1, commi 90 e 91;

Vista la delibera del 20 maggio 1997 con la quale il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ha determinato le modalità dello sdoppiamento della facoltà medesima;

Viste le deliberazioni in data 3 luglio 1997 e 4 luglio 1997 con le quali, rispettivamente, il consiglio di amministrazione ed il senato accademico dell'Università «La Sapienza» di Roma hanno approvato, con richiesta di modifiche ed integrazioni, la bozza del provvedimento ministeriale concernente lo sdoppiamento della citata facoltà;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997, con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha disposto, a decorrere dall'anno accademico 1997/98, la suddivisione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» di Roma mediante l'istituzione di una seconda facoltà con il corso di laurea di medicina e chirurgia e con corsi di diploma universitario e scuole di specializzazione, attivi nell'attuale facoltà;

Vista al delibera del 23 dicembre 1997 con la quale il senato accademico autorizza il rettore ad emanare i decreti necessari per la modifica dello statuto dell'Ateneo includendo in esso la seconda facoltà di medicina e chirurgia con i relativi ordinamenti didattici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 1 del titolo IX dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - edizione 1996/97, relativo alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito con il seguente nuovo articolo:

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 1.

La facoltà di medicina e chirurgia è suddivisa mediante l'istituzione di una seconda facoltà con il corso di laurea in medicina e chirurgia.

La prima facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

a) la laurea in medicina e chirurgia;

b) la laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

c) la laurea in biotecnologie.

La seconda facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia e comprende:

a) corsi di diploma universitario per fisioterapisti, per tecnici sanitari di laboratorio biomedico, per infermiere;

b) scuole di specializzazione in:

anatomia patologica;

chirurgia generale;

ginecologia ed ostetricia;

medicina interna;

neurologia;

ortopedia e traumatologia;

pediatria.

Al corso di laurea, al corso di diploma ed alle scuole di specializzazione si applica l'ordinamento vigente per la prima facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1997

Il rettore: D'ASCENZO

98A0063

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 17 novembre 1997, n. 5964.

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità (art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni - articoli 13 - 20 D.P.R. n. 495/1992). Modifiche ed integrazioni alla circolare 23 maggio 1997, n. 2811.

Con circolare 23 maggio 1997, n. 2811 sono state fornite istruzioni e chiarimenti sull'interpretazione ed attuazione della disciplina della circolazione dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità.

Nell'ottica di un ulteriore definitiva semplificazione delle procedure connesse con le autorizzazioni al trasporto, si ritiene di dover apportare modifiche ed integrazioni di lieve entità alla succitata circolare, allo scopo di garantire, nel pieno rispetto del principio della sicurezza stradale, risultati positivi in termini di diminuzione del volume di traffico pesante su strada e conseguente riduzione delle emissioni inquinanti.

In particolare sono state raggruppate in tre grandi categorie le tipologie di materiali con caratteristiche simili, per cui all'art. 13, comma 2, lettera *c*), l'interpretazione fornita dalla circolare *de quo*, al 6° capoverso va modificata nel modo che segue:

per tipologia del materiale deve intendersi la caratteristica merceologica della stessa che ne permette la classificazione quale: manufatto industriale, macchina operatrice, elemento in cemento armato.

inoltre all'art. 13, comma 9, ultimo rigo, dopo le parole «eccezionale per massa» si aggiungano le parole «e/o per sagoma».

Il Ministro: COSTA

Registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Registro n. 3, Lavori pubblici, foglio n. 2

98A0084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di fuori di essi, con allegato, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991.

Il giorno 17 dicembre 1997 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di fuori di essi, con allegato, firmato ad Abu Dhabi il 3 aprile 1991, la cui ratifica è stata autorizzata con legge del 16 giugno 1997, n. 202, pubblicata nel supplemento ordinario n. 137/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 1997.

In conformità all'art. 20 il predetto accordo è entrato in vigore in data 17 dicembre 1997.

97A0071

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.10818.XVJ(1285) del 28 novembre 1997 gli artifici pirotecnici denominati: «P 5500 (d.f UB 0608)», «W 216-25 (d.f UB 0609)», «N 2098 (d.f. UB 0615)», «627 (d.f. UB 0627)» e «W 216-100 (d.f. UB 0630)», che la ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano) - Località Cascina Draga intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo C dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10819.XVJ(1284) del 28 novembre 1997 gli artifici pirotecnici di seguito denominati, che la ditta U. Borgonovo S.r.l. con sede in Inzago (Milano) - Località Cascina Draga intende importare dalla ditta China Panda Fireworks Manufacturers Ltd. - Huangmao (Repubblica popolare cinese), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno indicato: «0445 (d.f. UB 0401)» cat. V - gruppo C; «W 120 (d.f. UB 0403)» cat. V - gruppo C; «P 2502 (d.f. UB 0404)» cat. V - gruppo A; «T 0509 (d.f. UB 0405)» cat. V - gruppo C; «T 0663 (d.f. UB 0462)» cat. V - gruppo A.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17186.XVJ(1425) del 28 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Trac 5 botte II», che la ditta Albano Carolina intende produrre nella propria fabbrica sita in Giugliano (Napoli) - Località Scarafea Grande, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17185.XVJ(1424) del 28 novembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Trac 5 botte I», che la ditta Albano Carolina intende produrre nella propria fabbrica sita in Giugliano (Napoli) - Località Scarafea Grande, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20468.XVJ(1436) del 16 dicembre 1997 l'artificio pirotecnico denominato «Feuertanz marathon batterie (d.f. art. 3468 Sala F. nuova generazione batteria danza del fuoco)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l. con sede in Lucino di Rodano (Milano) intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A0057

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 30 luglio 1997, prot. n. 231, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1997, registro 1, foglio 215, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Oglio, nel territorio del comune di Grevo (provincia di Brescia).

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del D.I. 16 aprile 1987, n. 568, di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto di Benedetto Cividate per la produzione di KW 27.444, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 13 ottobre 1986, data di scadenza della concessione medesima.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 30 luglio 1997, prot. n. 232, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1997, registro 1, foglio 216, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Oglio ed affluenti, nel territorio dei comuni di Sonico, Edolo e Monno (provincia di Brescia).

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del D.I. 16 aprile 1987, n. 563, di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'impianto di Covi Sonico per la produzione di KW 22.647, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 13 maggio 1986, data di scadenza della concessione medesima.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, 30 luglio 1997, prot. n. 233, registrato alla Corte dei conti in data 19 novembre 1997, registro 1, foglio 217, è stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico del fiume Adda, nel territorio delle province di Como, Bergamo e Milano.

Alla Edison S.p.a., attualmente titolare della concessione, in forza del D.I. 16 novembre 1982, n. 2598, di autorizzazione provvisoria all'esercizio degli impianti di Calusco, Paderno e Robbiate per la produzione di KW 40.207, la stessa è prorogata di anni trenta, a decorrere dal 31 ottobre 1982, data di scadenza della concessione medesima.

98A0120

Autorizzazione alla attuazione degli interventi di adeguamento ambientale del polo energetico Sulcis dell'ENEL S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1997, la società ENEL S.p.a. è autorizzata ad attuare gli interventi di adeguamento ambientale delle proprie centrali termoelettriche site in comune di Portoscuso (provincia di Cagliari).

98A0121

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 0 7 0 9 8 *

L. 1.500